



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

via Porrettana 258 - 40037 SASSO MARCONI (BO)

C.F. 91201300372 – C.M. BOIC83600D - Tel.051/6758301 – C.U.: UFGT3J

PEO: boic83600d@istruzione.it – PEC: boic83600d@pec.istruzione.it -sito web: <https://icsassomarconi.edu.it>

Prot. n. /Luogo/Data (vd. Segnatura)

Ai Genitori/Tutori

Alle alunne e agli alunni
della Scuola secondaria di primo grado

dell'I.C. di Sasso Marconi

OGGETTO: Esame di Stato al termine del Primo ciclo di istruzione A.S. 2024/2025

Fatte salve eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione a quanto in oggetto, si fornisce di seguito una sintesi descrittiva delle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per l'A.S. 2024/2025I

Nel 2024/2025 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà secondo disposizioni normative vigenti, come di seguito riportate.

1. TEMPI

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.

2. AMMISSIONE

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a)** aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b)** non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Non ammissione all'Esame

il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la *non ammissione* all'esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

3. COMMISSIONE D'ESAME

Presso l'istituzione scolastica è costituita la Commissione d'esame, composta da tutti i Docenti del Consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il Dirigente scolastico o un suo delegato. La Commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai Docenti dei singoli consigli di classe.

4. PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del Decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'Esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei Docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (D.M. 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La prova scritta di lingue straniere (D.M. 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Colloquio

Il colloquio (D.M. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Educazione civica.

Il colloquio è dedicato agli argomenti curricolari delle singole materie.

Il/la candidato/a può iniziare il colloquio introducendo il percorso scelto, presentandolo alla sottocommissione nella forma che a lui/a lei più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo, avvalendosi di uno degli strumenti di presentazione dell'elaborato previsti:

1. Presentazione col PC;
2. Cartellone esplicativo;
3. Filmato, animazione o brano musicale della durata massima di 2 minuti;
4. Mappe concettuali, schemi, grafici;
5. Book fotografici e/o di disegni;
6. Plastico tridimensionale.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, attribuendo a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

5. VOTO FINALE

La votazione finale (D.M. 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al Decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e pubblicato alla sezione “*Curriculum e Documenti*” del Registro Elettronico, disponibile per le famiglie degli alunni.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

Legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati” che ha modificato e integrato l'art. 2, comma 5, del Decreto legislativo 62/2017, (secondo periodo “*Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*”) e l'art. 6, comma 2bis del Decreto legislativo 62/2017 (che prevede che nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione);

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 741 del 3 ottobre 2017, “*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*”;

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 742 del 3 ottobre 2017, che fornisce indicazioni sulla certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;

Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, *Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*, artt. 5 e 7;

Con successiva circolare sarà fornita indicazione relativa agli esiti dello scrutinio del periodo finale e alla calendarizzazione dei giorni individuati da ciascuna sottocommissione per lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale dell'Esame di Stato 2024/2025.

Sasso Marconi, lì 05/05/2025

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Mori